




PARTE PRIMA

Natura dell'Istituto - Membri che lo
compongono - Vita di comunità.



TITOLO I.

Scopo dell'Istituto.

1. L'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice ha per iscopo primario la santificazione delle Suore che lo compongono, mediante l'osservanza dei tre voti semplici di povertà, castità ed obbedienza e delle proprie Costituzioni.

2. Le figlie di Maria Ausiliatrice, pertanto, prima di ogni altra cosa, procure-

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO delle Figlie di Maria Ausiliatrice fondate da Don Bosco, Tipografia Salesiana (B.S.), Torino, 1906, in Archivio Generalizio delle

F.M.A.



ranno di esercitare le cristiane virtù, dipoi si adopereranno a beneficio del prossimo.

3. Scopo secondario e speciale dell'Istituto è di coadiuvare alla salute del prossimo col dare alle fanciulle del popolo una cristiana educazione. Sarà cura, pertanto, delle Figlie di Maria Ausiliatrice di assumere la direzione di Oratorii festivi, Scuole, Orfanotrofi, Convitti per giovanette operaie e Scuole di lavoro a vantaggio delle fanciulle più povere anche nelle Missioni straniere. Potranno altresì aprire Educatorii, e alle loro educande non insegneranno che quelle scienze e quelle arti, che sono conformi al loro stato e volute dalle condizioni sociali. Sarà loro impegno di formarle alla pietà, renderle buone cristiane e capaci di guadagnarsi a suo tempo onestamente il pane della vita.



TITOLO II.

Membri dell'Istituto.

4. L'Istituto è composto di sole nubili.
5. Tutte le Suore costituiscono nell'Istituto una sola categoria. I meriti personali, i natali, gli uffici sostenuti, o le occupazioni presenti non portano con sé distinzione di sorta.
6. L'ordine di precedenza nell'Istituto sarà il seguente:
 - a) La Superiora Generale;
 - b) La Vicaria Generale, e le altre Assistenti Generali;
 - c) L'Economa Generale, e la Segretaria Generale;
 - d) Le Superiori Generali emerite.
 - e) Le Ispettrici.
 - f) Le Consigliere Ispettoriali, l'Economa e la Segretaria Ispettoriali.
 - g) Le Maestre delle Novizie.
 - h) Le Direttrici, Vicarie ed Econome locali.

1) Le Professe perpetue e le Professe temporanee, secondo la rispettiva anzianità di professione.

7. Quando si trovassero presenti varie Suore che occupassero lo stesso ufficio, l'anzianità nell'ufficio ed, in difetto di questa, l'anzianità nella professione determinerà la precedenza.

TITOLO III.

Ammissione nell'Istituto e Postulato.

8. Essendo cosa importantissima il procedere con ogni cautela nell'ammissione delle Postulanti, la Superiora Generale, o la Ispettrice nella sua Provincia, o per sè, o per mezzo di una Suora a ciò incaricata, prenderanno le opportune informazioni intorno alla condizione, condotta, abilità, ecc. delle zitelle che chiedono di entrare nell'Istituto. Prese dette informazioni, esse potranno ammetterle al Postulato.

9. Le condizioni per l'accettazione sono:

a) vera vocazione, procedente da fine soprannaturale;

b) Battesimo e Confermazione;

c) natali legittimi;

d) ottimi costumi;

e) stato libero;

f) buona indole e sincera disposizione alle virtù ed alle opere proprie dell'Istituto;

g) sana costituzione, compresa l'esenzione da ogni difetto fisico e malattia originaria;

h) età dai 15 ai 30 anni;

i) che la richiedente non sia stata religiosa in altra Congregazione od Istituto;

l) corredo secondo apposita nota;

m) dote non minore di lire mille, a meno che la Postulante abbia qualità equipollenti.

10. Si dovrà esigere pertanto: Fede di nascita e Battesimo, di Confermazione; attestato di buona condotta rilasciato dalla Curia ovvero dal Parroco, e in mancanza di essi da persona ecclesiastica; attestato sull'onestà della famiglia della

Postulante; fede di stato libero, se di ciò non consta altrimenti con certezza; certificato medico di vaccinazione e di buona costituzione fisica.

11. La Superiora Generale, d'intelligenza col suo Consiglio, potrà fare qualche eccezione. Senza il permesso però della S. Sede essa non può dispensare colle illegittime, le maritate, le vedove, le astrette da voti in altri Istituti, nè con quelle che hanno debiti o altri obblighi da soddisfare, o che non hanno l'età sopra prescritta.

12. Prima che la Postulante entri nell'Istituto, si dovrà convenire con essa o coi parenti o tutori di lei circa la dote, le spese occorrenti durante il Postulato e il Noviziato fino alla Professione.

13. Si terrà nota esatta del denaro, del corredo e della suppellettile che la postulante portasse seco; tutto sarà convenientemente custodito, affinché le possa essere restituito qualora uscisse dall'Istituto senza far professione.

14. Il Postulato durerà sei mesi, e per giuste ragioni potrà nei casi particolari essere prorogato di altri tre mesi, ma non oltre.

15. Le Postulanti durante la loro prova verranno istruite ed esercitate nelle virtù cristiane e nello spirito dell'Istituto; si abiliteranno in ciò che loro potrà giovare nei vari uffizi, massime per fare la scuola e il catechismo.

TITOLO IV.

Abito.

16. Le Suore porteranno l'abito del colore e della foggia seguente:

a) Abito di *scot* nero con doppia manica, la superiore lunga da cinque a dieci centimetri circa oltre la mano, larga da cinquanta a cinquantacinque circa;

b) Mantelletta e grembiale di egual stoffa e colore; la prima lunga due o tre centimetri oltre la cintura, il grembiale piuttosto ampio e della lunghezza dell'abito;

c) Soggolo o modestino di percallo bianco, inamidato e soppressato;

d) Cuffia e frontale ugualmente di percallo, con sopra un velo di mussola nera

che discenda quattro centimetri circa oltre la mantelletta;

e) Scarpe basse nere con tallone basso;

f) Oltre a ciò le professe porteranno appeso al collo un Crocifisso di metallo bianco con croce a fondo di legno nero. Le Novizie porteranno l'abito alquanto modificato, e al collo la Medaglia di Maria Ausiliatrice anch'essa di metallo bianco.

17. La stoffa dell'abito esteriore sarà uguale tanto per l'inverno quanto per l'estate e uniforme per tutte le Suore senza eccezione in quanto al colore, osservandosi per tutte ancora la stessa forma.

TITOLO V.

Noviziato.

18. Sul finire del Postulato si radunerà il Capitolo della Casa in cui trovasi la Postulante, per procedere alla votazione sull'ammissione di essa. Il risultato della votazione sarà riferito all'Ispettrice che

col suo Consiglio deciderà sull'ammissione della Postulante alla Vestizione, e di tutto darà relazione alla Superiora Generale perchè lo confermi.

19. La Ispettrice, almeno un mese prima, informerà il Vescovo Diocesano della prossima Vestizione, perchè questi, per sè o per mezzo di un Delegato faccia l'esame canonico della Candidata.

20. La Vestizione sarà preceduta da 10 giorni d'esercizi spirituali, nei quali, a giudizio però del Confessore, le Candidate faranno la loro confessione generale; ma esse non sono tenute in alcun modo a dare ad altri conto del loro stato di coscienza.

21. Dal momento in cui la Postulante veste l'abito dell'Istituto incomincia a decorrere il tempo del Noviziato prescritto dalle Costituzioni.

22. Il Noviziato durerà due anni. Il 1° anno deve passarsi per intero nella Casa eretta canonicamente a Noviziato, sotto la direzione della Maestra. Le Novizie, attenderanno alla formazione dello spirito, allo studio delle Costituzioni, all'orazione

ed istruzione intorno ai voti e alle virtù, ed anche con opportuni esercizi ad emendarsi dei difetti, a vincere le passioni e ad acquistare l'abito delle virtù.

23. Al termine del primo anno l'Ispettrice e il suo Consiglio, sulla relazione della Maestra, prenderanno in esame la condotta e l'attitudine di ciascuna Novizia.

24. Nel secondo anno poi le Novizie potranno dedicarsi moderatamente allo studio e alle altre opere dell'Istituto, sempre però nella stessa Casa del Noviziato, e sotto la vigilanza della Maestra delle Novizie, *se gravi ragioni* non vi sieno in contrario. Per giusta causa e col voto deliberativo del Consiglio Ispettoriale può il Noviziato prolungarsi di tre mesi, ma non al di là.

25. Durante il Noviziato le Novizie staranno sotto la direzione, correzione e vigilanza della Maestra, separate dalle Suore Professe, colle quali non avranno relazione che per cose necessarie a giudizio della loro Maestra.

26. A ciascuna Novizia, entrando in Noviziato, si darà una copia integra delle

Costituzioni, affinchè possa leggerle, meditarle, e meglio seguirne le spiegazioni che vi farà la Maestra.

TITOLO VI.

Professione.

27. Terminato il Noviziato, la Novizia deve essere ammessa ai voti ovvero restituita alla famiglia. Perciò a tempo opportuno sarà nuovamente presa ad esame la sua condotta come si è detto al N. 23 e si deciderà, dall'Ispettrice e dal suo Consiglio a voti segreti, sull'ammissione della Novizia alla professione. Quindi l'Ispettrice darà accurata relazione alla Superiora Generale, da cui devesi attendere la conferma della ammissione della Novizia alla Professione.

Le stesse norme si seguiranno nella successiva rinnovazione dei voti temporali, e nella ammissione delle Suore ai voti perpetui.

28. Un mese avanti l'epoca stabilita per la Professione, l'Ispettrice avvertirà

il Reverendissimo Ordinario della Diocesi per l'esame canonico della Candidata.

29. Prima di emettere i voti la Novizia deve disporre dei suoi beni temporali, come si dirà trattandosi del voto di povertà; anzi è conveniente che liberamente disponga per testamento dei suoi beni presenti e futuri.

30. Alla Professione precederanno dieci giorni di esercizi spirituali.

31. I tre voti di povertà, castità ed obbedienza si faranno prima *ad annum* per un periodo di tre anni, quindi per un altro periodo di tre anni, dopo il quale si faranno i voti perpetui.

32. Appena i voti temporanei sono finiti, si devono rinnovare, e non potrà mai una religiosa restare senza voti.

33. In libro apposito sarà registrato il giorno della Professione e della rinnovazione dei voti colla firma della Professa, della Superiora o della sua Delegata, e di due Suore testimoni, che saranno sempre presenti nella emissione dei voti.

34. La formola dei voti sarà la seguente:
Conoscendo la debolezza mia e temendo

l'instabilità della mia volontà, mi metto alla vostra presenza, onnipotente, sempiterno Iddio, ed implorando i lumi dello Spirito Santo, l'assistenza della B. V. Maria e del mio Angelo Custode, io N. N. faccio voto di Castità, Povertà ed Obbedienza secondo le Costituzioni dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, per un anno (ovvero per un triennio, ovvero in perpetuo), nelle mani della Rev.ma Madre N. N. Superiora Generale (ovvero Delegata della Superiora Generale). Voi, o misericordioso Gesù, mi avete ispirato di fare questi voti, Voi aiutatemi con la vostra santa grazia ad osservarli. Vergine Immacolata, potente Aiuto dei Cristiani, siate la mia guida e la mia difesa in tutti i pericoli della vita. Angelo mio Custode, Glorioso S. Giuseppe, S. Francesco di Sales, Santi e Sante del Cielo, pregate Iddio per me. Così sia.

35. I voti suddetti tanto temporanei che perpetui sono riservati alla S. Sede.



TITOLO VII.

Voto e Virtù della Povertà. *12aa*

36. Pel voto di Povertà le Suore rinunciano al diritto di disporre lecitamente di qualsiasi cosa temporale senza la licenza dei legittimi Superiori.

37. È proibito alle Suore ritenere per se stesse l'amministrazione dei loro beni temporali, di qualunque genere essi siano. Avanti la prima emissione dei voti devono con atto pubblico o privato cedere l'amministrazione dei loro beni, e disporre dell'uso e dell'usufrutto dei medesimi loro beni.

38. La cessione dell'amministrazione e la disposizione dell'uso e dell'usufrutto non avrà più valore in caso di uscita dall'Istituto; quindi nella cessione e disposizione predetta può aggiungersi la clausola che sia revocabile; però durante i voti tanto la revoca, quanto il cambiamento di questi atti di cessione e di disposizione non possono farsi lecitamente senza la licenza della Superiora Generale.

39. Il voto semplice di povertà non impedisce che le Suore professe ritengano il dominio radicale dei beni ed il diritto di acquistare; anzi è loro proibito di spogliarsi di questo dominio radicale per atto tra vivi, prima della professione perpetua ed anche dopo la professione perpetua non possono spogliarsi del dominio dei loro beni senza la licenza della S. Sede.

40. Non è vietato alle Suore di compiere tutti quegli atti di proprietà, che sono prescritti dalle leggi, con licenza della Superiora Generale e, in caso d'urgenza, della Superiora locale.

41. Nel modo suindicato le Suore disporranno dei beni che legittimamente acquistassero dopo emessi i voti.

42. Della dote portata nell'Istituto non possono disporre in nessun modo.

43. Qualunque cosa le Suore acquistassero colla loro industria o come membri dell'Istituto non potranno nè riservarsela nè disporne, ma tutto deve andare a beneficio dell'Istituto stesso.

44. Ogni cosa sarà comune nell'Istituto quanto alla suppellettile e al vestito; il

vitto poi sarà semplice, sano, ben condizionato e uguale per tutta la Comunità.

45. Benchè custodite in comune, saranno però conservate e distribuite separatamente le vestimenta e la biancheria di uso personale; dovendosi dare a ciascuna Suora quanto le sia necessario contro le intemperie delle stagioni o per speciale bisogno della sua sanità.

46. Ciascuna sia contenta, per amore della santa povertà, di avere le cose peggiori, ed ove la necessità lo richieda sia preparata a soffrire caldo, freddo, fame, sete, fatiche e dispreggi quando questo ridondi a gloria di Dio, ad utilità spirituale del prossimo ed alla salvezza propria.

47. Per animarsi all'osservanza della povertà, le Suore riflettano che questo voto e questa virtù le fan vere seguaci del Divin Redentore, il quale da ricco si fece povero e volle la povertà sua compagna dalla nascita fino alla morte.



TITOLO VIII.

Voto e Virtù della Castità. *2aa*

48. Per il voto di Castità la Suora si obbliga a conservare il celibato, e a praticare per nuovo titolo, cioè in forza del voto, la santa castità astenendosi da ogni atto ad essa contrario.

49. Per l'osservanza del voto e della virtù della castità, le Suore praticeranno la più severa modestia, la più vigilante custodia dei sensi, la mortificazione cristiana, la fuga dell'ozio e delle amicizie particolari, ed a tutto questo aggiungeranno una filiale divozione a Maria SS. custode amorosa delle anime religiose.

TITOLO IX.

Voto e Virtù dell'Obbedienza. *3aa*

50. Pel voto di Obbedienza la Suora assume l'obbligo di obbedire al precetto dei legittimi Superiori in quelle cose che toc-

cano direttamente o indirettamente la vita dell'Istituto, cioè l'osservanza dei voti e delle Costituzioni.

51. La virtù dell'Obbedienza poi impone alla Suora il dovere di compiere le disposizioni delle Costituzioni e dei Superiori.

52. Le Suore pertanto vivranno nella più esatta osservanza, saranno regolari, esatte, puntuali in tutti gli atti comuni prescritti dalle Costituzioni, ricordando che raramente la trasgressione di essi fa esenti da colpa. Esse osserveranno ancora esattamente, con prontezza, umiltà, e senza lamenti le disposizioni delle loro Superiori.

53. In virtù del voto le Suore sono obbligate ad obbedire solamente quando intervenga un precetto espresso *in virtù di santa obbedienza*, o un precetto formale, o con parole equivalenti, per parte di un legittimo Superiore, ed in materie conformi alle presenti Costituzioni.

54. È conveniente che un tale precetto si faccia o per iscritto, o innanzi a due almeno testimoni. Raramente, e non senza

grave causa e le debite cautele si faccia un tal precetto. Le Superiori locali, specialmente delle piccole Case se ne astengano.

55. Le Suore ricorderanno che alla vita religiosa mancherebbe il meglio se non vi fosse il sacrificio della volontà; che il Divin Redentore protestò di se stesso di non esser venuto fra noi per fare la sua volontà, ma quella del celeste Padre; che finalmente nell'esercizio dell'obbedienza ai legittimi Superiori e alle Costituzioni si trova la certezza di fare la volontà di Dio e di imitare Gesù Cristo.

56. Nessuna diasi affannosa sollecitudine di domandare cosa alcuna o di rifiutarla. Chi per altro conoscesse qualche cosa essere nociva o necessaria, la esponga alla Superiore, che avrà la massima premura di provvedere al bisogno, secondo lo spirito dell'Istituto.

57. Le Suore riguarderanno le loro Superiori come altrettante madri affettuose, e queste siano veramente tali.



TITOLO X.

Confessione e Comunione.

58. Le Suore si accosteranno al tribunale di Penitenza ordinariamente ogni otto giorno.

59. Per le Confessioni si osserverà quanto prescrive Benedetto XIV nella sua Costituzione *Pastoralis Curae* (15 Agosto 1748) ed il Decreto *Quacumadmodum* di Leone XIII 17 Dicembre 1890.

60. Ogni casa avrà un solo Confessore ordinario, che riceverà le confessioni di tutte le Suore quivi dimoranti. Questo Confessore dura in ufficio per un solo triennio.

61. Oltre il Confessore ordinario, le Suore avranno quattro volte all'anno un Confessore straordinario. A questo Confessore tutte dovranno presentarsi, benchè non siano obbligate a fare ad esso la Confessione. Possono ancora le Suore, quando ne avessero bisogno pel bene e profitto della loro anima, confessarsi ad un altro

speciale confessore, senza che questo debba dispiacere alla Superiora, che mai potrà negare una tale licenza. Confessandosi poi le Suore in una pubblica Chiesa possono confessarsi da qualunque Confessore approvato dall'ordinario.

62. Alle Suore che si trovassero in pericolo di vita, la Superiora spontaneamente, senza neppur esserne richiesta, offrirà qualche Confessore straordinario e concederà quello che l'inferma desidera.

63. Le Suore quanto all'accostarsi alla Santa Mensa perchè lo facciano con maggior cautela e merito staranno al Consiglio del Confessore e potranno comunicarsi anche quotidianamente, senza che altri si possa ingerire su questo punto, osservandosi quanto è prescritto nel Decreto *Sacra Tridentina Synodus* della S. C. del Conc. 20 Dic. 1905. Procureranno tuttavia di rendersi degne di ricevere Gesù tutte le Domeniche e Feste di precetto, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, nei giorni anniversarii del Battesimo e della Professione, nel primo giorno dell'anno, nelle Feste di S. Francesco di Sales, di S. Giu-

seppe, di Maria Ausiliatrice, di S. Luigi Gonzaga, di S. Giovanni Battista, del SS. Cuore di Gesù, di S. Teresa, di Ognisanti, della Commemorazione dei fedeli defunti, nell'ultimo giorno dell'anno, nei primi venerdì di ogni mese, in tutti i venerdì della quaresima e nelle Feste principali della B. Vergine.

I due Decreti citati *Quacumadmodum* e *Sacra Tridentina Synodus* saranno ogni anno letti pubblicamente in lingua volgare, secondo che è prescritto nei medesimi Decreti.

TITOLO XI.

Altri esercizi di pietá.

64. Ogni anno tutte le Suore faranno otto giorni di esercizi spirituali, nelle Case designate dalla Superiora. In quei giorni si leggeranno in pubblico e per intero le Costituzioni. Alla fine dei santi esercizi le Suore professe, per devozione, rinnoveranno in comune, dinanzi al SS. Sacramento, i voti emessi nella loro professione.

65. La prima Domenica o il primo Giovedì del mese, o altro giorno fissato dalla Superiora sarà per tutto il giorno di ritiro spirituale, con l'Esercizio di buona morte. Ognuna lascerà per quanto è possibile gli affari temporali, e disporrà le cose sue spirituali e temporali, come se dovesse abbandonare il mondo ed avviarsi all'eternità.

66. Nel praticare l'Esercizio della buona morte si seguiranno queste norme:

a) La meditazione del mattino e la lettura spirituale nel pomeriggio verseranno sui nuovissimi, e si osserverà il silenzio lungo il giorno, eccettuate le ricreazioni dopo le refezioni.

b) Ognuna farà come una rivista mensile della coscienza, procurando che la Confessione sia più accurata del solito, quasi fosse l'ultima della vita; la S. Comunione si riceva come se fosse per Viatico.

c) Rifletterà ognuna almeno per lo spazio di mezz'ora al progresso o al regresso fatto nella virtù durante il mese trascorso, specialmente per ciò che ri-

guarda i proponimenti fatti negli Esercizi Spirituali e l'osservanza delle Costituzioni, e prenderà ferme risoluzioni di vita migliore.

d) Si rileggerà in quel giorno in refettorio una parte delle Costituzioni.

e) Dove è possibile, la Superiora procurerà un'opportuna conferenza Spirituale alla Comunità, che terrà luogo della lettura nel pomeriggio.

67. Se taluna per le occupazioni non potrà fare l'Esercizio della buona morte in comune, nè attendere a tutte le opere accennate di pietà, compirà quelle che sono compatibili col suo ufficio, e con licenza della Superiora rimetterà il resto ad altro giorno più comodo.

68. Nelle Domeniche e in tutte le feste di precetto le Suore reciteranno l'Ufficio della B. V., a meno che prendano parte alle funzioni parrocchiali, od assistano a qualche congregazione o pia adunanza. Quelle poi, che per particolari occupazioni non potessero trovarsi presenti alla recita dell'Ufficio, diranno le Litanie della B. Vergine ed il *Te Deum*.

69. Le pratiche di pietà giornaliere sono:

Pregiere del mattino e della sera - mezz'ora di meditazione - Messa, visita al SS. Sacramento - almeno un quarto d'ora di lettura spirituale - terza parte del Rosario di Maria SS. - esame di coscienza - l'*Angelus Domini* a' suoi tempi - preghiere prima e dopo il cibo - prima e dopo il lavoro. Inoltre le Suore faranno in sette volte distinte la commemorazione dei sette Dolori di Maria SS. ovvero delle sette Allegrezze.

70. Per la Meditazione e per la lettura spirituale non si useranno che libri debitamente approvati.

71. Tutte le Suore si troveranno presenti agli atti comuni di pietà e la Superiora non dispensi alcuna, eccetto che per casi particolari e quando vi siano giuste cause. A quelle poi che per ufficio fossero impedito di prendere parte a determinati esercizi, la Superiora concederà altro tempo libero per adempierli.

72. Oltre le Solennità principali della Chiesa, è festa principale dell'Istituto quella di Maria SS. sotto il titolo di *Auxi-*

lium Christianorum che sarà preceduta da novena; e così pure saranno celebrate con particolar divozione le Feste di San Giuseppe, di S. Francesco di Sales e di Santa Teresa di Gesù, che sono i Patroni particolari dell'Istituto. Professando l'Istituto speciale divozione all'Immacolata Concezione di Maria, anche a questa festa si premetterà una novena preparatoria.

TITOLO XII.

Mortificazioni.

73. Oltre ai digiuni e alle astinenze prescritte dalla Chiesa a tutti i fedeli, le Suore digiuneranno ogni venerdì in onore della Passione di G. C. e dei dolori di Maria SS.

74. Qualora nel corso della settimana vi fosse un digiuno comandato dalla Chiesa, oppure il venerdì cadesse in giorno festivo si è dispensato dal digiuno prescritto dalla precedente Costituzione.

75. Le Suore non potranno darsi a penitenze esterne e pubbliche che colla li-

cenza del Confessore e della Superiora locale; per le penitenze private e che non toccano la vita comune, basterà il permesso del Confessore.

76. La vita comune osservata perfettamente nel cibo, nel vestito, nei riguardi; il lavoro e il disimpegno puntuale delle proprie occupazioni; il non cercar esenzioni, privilegi e simili offrono largo campo ad esercitare una mortificazione gradita al Signore.

TITOLO XIII.

Clausura e silenzio.

77. Le abitazioni delle suore saranno separate dalle altre abitazioni.

78. Benchè nelle Case dell'Istituto non si possa professare stretta clausura, a motivo delle opere di carità che le Suore prestano al prossimo, tuttavia saranno luoghi di clausura quelli che servono alle Suore; perciò quando vi fosse bisogno di

introdurre in queste parti della Casa il Medico, il Confessore, ovvero operai, essi saranno debitamente accompagnati.

79. Quando le Suore dovessero uscire di casa avranno una compagna da designarsi dalla Superiore.

80. Le Suore non prenderanno nè alloggio, nè cibo, nè bevanda presso dei secolari, fuorchè in caso di viaggio o di altra vera necessità.

81. Non frequenteranno le case dei Signori Parroci, Sacerdoti o secolari, nè vi presteranno servigi, nè si fermeranno a radunanze di ricreazione e, generalmente parlando, neppure a quelle di divozione. Con questo non si vietano quelle visite che il rispetto e la riconoscenza richiedono, specialmente ai benefattori e alle benefattrici dell'Istituto.

82. In ogni casa vi sarà un locale adatto per parlatorio, dove ricevere le persone esterne che hanno da trattare colle Suore. Queste non vi si recheranno senza licenza della Superiore, che assegnerà per lo più una compagna.

83. A giudizio della Superiore potranno

intrattenersi senza compagna coi genitori e coi più prossimi consanguinei.

84. Non saranno ammesse a convivere in Comunità persone estranee. Occorrendo di dover dare ospitalità per breve tempo a qualche persona, sia trattenuta nella parte di casa riservata ai forestieri, trattata coi riguardi e colle cautele dovute.

85. Le lettere che giungono alle Suore e quelle che esse spediscono si consegneranno alle Superiori locali, che potranno leggerle con la dovuta discrezione. In ciò le Superiori si comportino con prudenza e carità, conservando il segreto.

86. Saranno esenti da qualsiasi ispezione delle Superiori locali le lettere da spedire alla Superiore Generale o Ispettoriale, ai membri del loro Consiglio, al Vescovo e alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, non che quelle che da essi fossero inviate alle Suore.

87. Per conservare il raccoglimento spirituale le Suore saranno esatte nell'osservare il silenzio, che sarà di due sorta: rigoroso e moderato. Il silenzio rigoroso comincia dalle preghiere della sera e dura

sino al mattino dopo le orazioni; il silenzio moderato abbraccia tutto il resto della giornata all'infuori del tempo della ricreazione.

88. Durante il pranzo e la cena ordinariamente si farà lettura.

TITOLO XIV.

Delle inferme.

89. Ogni Suora avrà ragionevole cura della propria salute che è un dono di Dio, perciò quando alcuna non si sentisse bene, senza nascondere od esagerare il male, ne avviserà la Superiora affinchè possa provvedere al bisogno. Si chiamerà subito che sia necessario il medico ed esattamente si eseguiranno le sue prescrizioni.

90. Dove sarà possibile, si riserverà una parte della Casa, la meglio adatta, per curare convenientemente le inferme.

91. Verranno designate una o più Suore commendevoli per carità ed attitudine, le quali prestino alle malate tutte le cure

ed i servigi, di cui avessero bisogno. Sta ad esse e alla Superiora somministrare il vitto ed i medicamenti necessari.

92. Con non minor cura si presteranno alle malate i soccorsi spirituali. Quindi per tempo si chiami il Confessore e precisamente quello che l'inferma, appositamente interrogata, mostra di volere, e tante volte si chiami, quante essa desidera. Si amministrerà ancora alla inferma la Santa Comunione, secondo che essa desidera. Aggravandosi il male si amministreranno all'inferma a tempo opportuno gli ultimi Sacramenti, e nella sua agonia sarà assistita dal Sacerdote secondo il prescritto del Rituale Romano.

93. Riguardo all'amministrazione della S. Comunione si starà al giudizio del Confessore, e principalmente dell'inferma stessa, se la desidera, non potendosi alcuna opporre a tal desiderio.



TITOLO XV.

Suffragi.

94. La carità che ha tenute unite in vita le Figlie di Maria Ausiliatrice non dovrà cessare in morte.

95. Ogni anno il 31 Gennaio si suffragherà con pietà filiale l'anima benedetta del Fondatore dell'Istituto.

96. Alla morte di qualunque Suora professa sarà cantata nella Casa ove avvenne il decesso, una Messa *De Requie*, alla quale tutte le Suore assisteranno offrendo la S. Comunione ed il Rosario intero in suffragio della defunta. La Superiora locale farà inoltre celebrare per essa altre due messe. Le Suore poi della Ispettorìa, all'annunzio della morte, ascolteranno la Messa ed offriranno la S. Comunione e la terza parte del Rosario per la defunta, ed ogni Casa dell'Ispettorìa farà celebrare una Messa per la medesima defunta.

97. La Direttrice, pertanto, della Casa dove avvenne il decesso, ne darà immedia-

tamente annunzio alla Superiora Generale e alla propria Ispettrice. Questa poi comunicherà la notizia alle Case dipendenti e la Superiora Generale a tutte le altre Ispettrici dell'Istituto, con preghiera di raccomandare la defunta ai suffragi delle Consorelle della rispettiva loro ispettoria.

98. Alla morte di una novizia, nella Casa dove essa dimorava, si ascolterà la S. Messa, si reciterà la terza parte del Rosario e si offrirà la S. Comunione in suffragio di lei, e si farà per lei celebrare una Messa.

99. Se la defunta era Superiora della Casa, in questa le Suore ascolteranno due Messe, offriranno due Comunioni, reciteranno due interi Rosarii, e faranno celebrare tre Messe pel riposo eterno della sua anima. Nelle altre Case si faranno i suffragi come nei num. 96 e 97.

100. Per la Ispettrice morta in carica, nella Casa Ispettoriale le Suore assisteranno a tre Messe, faranno tre Comunioni, reciteranno tre Rosarii interi, faranno celebrare quattro Messe, e in tutte *le altre*

Casa dell'Ispektoriat le Suore reciteranno due terze parti del Rosario, assisteranno a due Messe, faranno due Comunioni e faranno celebrare due Messe in suffragio della sua anima. E nelle altre Case dell'Istituto si faranno i suffragi come al N. 97. Questi stessi suffragi si faranno per una Consigliera Generale defunta in carica, estendendo alle Case di tutto l'Istituto quelli *delle altre Case dell'Ispektoriat*

101. Per la Superiora Generale defunta in carica, nella Casa Generalizia le Suore assisteranno a cinque Messe, faranno cinque Comunioni, reciteranno cinque Rosarii interi, e faranno celebrare cinque Messe. Nelle altre Case dell'Istituto le Suore reciteranno il Rosario intero, assisteranno a tre Messe, faranno tre Comunioni e faranno celebrare tre Messe in suffragio della sua anima.

102. Avvenendo la morte del Sommo Pontefice tutte le Case dell'Istituto faranno cantare una Messa *De Requie* cui assisteranno le Suore, offrendo la loro Comunione e l'intero S. Rosario per l'anima di Lui. Nel primo anniversario tutte

le Case dell'Istituto faranno celebrare una Messa, alla quale le Suore assisteranno facendo la S. Comunione, e reciteranno l'intero Rosario. Avvenendo la morte del Vescovo di un luogo dove si trovano le Case dell'Istituto, la Superiora Generale col suo Consiglio indicherà i suffragi da farsi.

103. Tutti gli anni, il giorno dopo la festa di Maria SS. Ausiliatrice, in ogni Casa si farà celebrare una Messa, si offrirà la S. Comunione e si reciterà la terza parte del Rosario in suffragio delle Suore, dei loro congiunti e dei benefattori defunti. Lo stesso si farà in un giorno durante gli Esercizi nella Casa dove questi avranno luogo.

104. Alla morte dei genitori di una Suora tutte le Suore della Casa, dove quella dimora ascolteranno la S. Messa, reciteranno la terza parte del Rosario ed offriranno la S. Comunione in suffragio di quelle anime, e la Direttrice farà celebrare per essi due Messe.

105. Ogni lunedì la terza parte del Rosario del giorno sarà applicata in suffragio

delle Suore e dei benefattori dell'Istituto defunti.

106. Al principio d'ogni anno la Superiora Generale farà noto alle Suore il nome di tutte quelle che entro l'anno precedente, in tutto l'Istituto, furono chiamate all'eternità, affinchè le trapassate abbiano copiosi suffragi dalla pietà delle Sorelle sopravvissute.

TITOLO XVI.

Dimissioni dall'Istituto.

107. Per dimettere una Suora di voti temporanei si richiedono motivi gravi, riconosciuti a maggioranza di voti dal Consiglio Superiore.

108. Per dimettere poi una Suora di voti perpetui devono esistere motivi più gravi ed esterni e l'incorreggibilità della colpevole, riconosciuti dal Consiglio Superiore a maggioranza di voti segreti, e tale dimissione dovrà essere confermata dalla S. Congregazione dei Vescovi e Re-

golari. L'incorreggibilità deve essere comprovata coll'esperimento fattone, di modo che non vi sia speranza di emenda, e dalle continue colpe della Suora si temano danni per l'Istituto.

109. Soltanto in caso di grave scandalo esterno la Suora potrà essere subito rinviaa dall'Istituto, purchè intervenga l'approvazione del Vescovo. Dopo però dovrà richiedersi la conferma della Sacra Congregazione.

110. Alle Suore che usciranno dall'Istituto per cause speciali o per dimissione, si restituirà la dote intiera, però senza i frutti, insieme con il corredo e le suppellettili da esse portate nell'Istituto nello stato in cui si troveranno, oppure l'equivalente. A tutte le Suore che escono dall'Istituto si dovrà provvedere il necessario, perchè convenientemente e con ogni sicurezza ritornino alle loro Case. E nessuna esca prima d'aver ottenuta dalla S. Congregazione la dispensa de' voti, da lei richiesta o dalla Superiora Generale in nome di lei.

PARTE SECONDA.

Governo dell'Istituto.

§ 1.

CAPITOLO GENERALE, QUANDO, COME
E DOVE CONVOCARLO.

TITOLO XVII.

Suprema autorità nell'Istituto.

111. Le Figlie di Maria Ausiliatrice riconosceranno per loro Supremo Superiore e Pastore il Sommo Pontefice cui saranno in ogni tempo, in ogni luogo ed in ogni cosa, umilmente e riverentemente sottomesse.

112. Saranno soggette al Vescovo della Diocesi in cui dimorano secondo le prescrizioni della Cost. *Conditae* di Leone XIII.

113. La Suprema autorità in tutto l'Istituto viene esercitata in modo straordinario dal Capitolo Generale, ed in modo ordinario dalla Superiora Generale e dal suo Consiglio Generalizio.

114. Il Capitolo Generale si radunerà sia per fare le elezioni generali, cioè a dire per eleggere la Superiora Generale e i membri del Capitolo Superiore, sia per trattare degli affari più importanti dell'Istituto.

115. Ordinariamente avrà luogo ogni sei anni alla scadenza delle cariche, e straordinariamente quando si dovesse procedere ad una nuova elezione per la morte, rinunzia o deposizione della Superiora Generale.

116. Se accadesse di dover adunare il Capitolo Generale solamente per trattare affari, si dovrà ottenere speciale licenza della Sacra Congregazione dei VV. e RR.

117. La Convocazione del Capitolo Generale sarà fatta sei mesi prima dalla Superiora Generale con lettera spedita alle Ispettrici ed alle singole Case. In essa

lettera s'indicherà lo scopo principale del Capitolo, il giorno e il luogo della riunione. In caso di morte, di rinunzia o di deposizione della Superiora Generale, la Vicaria Generale compirà queste formalità.

118. Spetta alla Superiora Generale ed al suo Consiglio stabilire il luogo dove il Capitolo Generale dovrà celebrarsi.

§ II.

CHI POSSA E DEBBA INTERVENIRE AL CAPITOLO.

119. I membri del Capitolo Generale sono:

- a) La Superiora Generale.
- b) La Vicaria Generale e le altre Assistenti Generali.
- c) L'Econoina Generale, e la Segretaria Generale.

Queste suore rimarranno membri del Capitolo Generale adunato, ancorchè non venissero rielette.

- d) Le Superiori Generali emerite.

c) Le Superiori delle Provincie ossia le Ispettrici.

- f) Due Delegate di ogni Ispettorìa.

120. Le due Delegate saranno elette nei Capitoli Ispettoriali, cioè dalla Ispettrice, dalle sue Consigliere, da tutte le Direttrici delle Case della Ispettorìa, che contano almeno 12 Suore, e da una Suora designata da ciascuna di dette Case.

121. In ogni Casa, pertanto, in cui dimorano almeno 12 Suore, si eleggerà a voti segreti una fra esse che a suo tempo accompagni, come Delegata, la Direttrice al Capitolo Ispettoriale. Daranno il voto tutte le Suore professe temporanee o perpetue, ma il voto non potrà cadere che sopra una professa perpetua, e rimarrà eletta colei che otterrà la maggioranza assoluta dei suffragi, cioè oltre la metà dei voti.

122. Se nel primo e secondo scrutinio nessuna candidata raccoglierà la maggioranza assoluta dei suffragi, si farà un terzo scrutinio, ed in questo rimarrà eletta colei che avrà ottenuta la maggioranza relativa, ossia più voti delle altre Candidate. Se poi anche nel terzo scrutinio riuscissero

due con parità di voti, si terrà come eletta quella delle due che è più anziana di professione.

123. Inoltre allo stesso modo si eleggerà un'altra Suora che sostituisca detta Delegata, qualora questa fosse legittimamente impedita di recarsi al Capitolo Ispettoriale.

124. Le Suore che dimorano nelle Case minori cioè a dire in quelle che non contano 12 suore, si uniranno alle Suore di altre Case minori vicine (secondo le norme che verranno date) in modo da raggiungere almeno il numero di 12, e così unite, eleggeranno prima una fra le Direttrici di quelle Case e poi la Suora Delegata e la Supplente come si è detto. Se poi le Case minori fossero molto distanti fra loro, allora le Suore di ciascuna di esse si uniranno alla Casa regolare più vicina, e con egual diritto attivo e passivo prenderanno parte all'elezione della Delegata al Capitolo Ispettoriale.


125. Le Direttrici con la rispettiva Delegata della loro Casa, si recheranno, nel giorno stabilito dall'Ispettrice, nella Casa

designata per tenervi il Capitolo Ispettoriale, nel quale si farà l'elezione delle due Delegate al Capitolo Generale, come è detto al N. 120 e nel modo indicato ai N. 121 e 122.

126. Elette le due Delegate al Capitolo Generale, si eleggeranno allo stesso modo due Supplenti, che ne tengano le veci qualora per legittimo motivo non potessero recarsi al Capitolo Generale.

127. Per la validità dei Capitoli Generali si richiede che sieno presenti almeno due terzi delle Suore che dovrebbero prendervi parte.

128. L'importanza del consenso e la natura degli argomenti che si trattano esigono che le Capitolari serbino segreto sugli atti del Capitolo e su quanto verrà discusso e deliberato.



§ III.

PRESIDENTE, SCRUTATRICI E SEGRETARIA
DEL CAPITOLO GENERALE.

129. L'Ordinario del luogo ove si terrà il Capitolo Generale sarà preavvisato in tempo debito, affinché possa presiedere le elezioni che si fanno nel Capitolo Generale.

130. Nel Capitolo ordinario la Superiora Generale scadente occuperà il suo posto e riterrà il suo officio finchè non siano compiute e ratificate le nuove elezioni.

131. Il Capitolo Generale si aprirà col canto del *Veni Creator Spiritus*, dell'Inno *Ave Maris Stella*, e con la Benedizione del SS. Sacramento, alla quale assisteranno tutte le Capitolari. Al principio di ogni adunanza si dirà il *Veni Sancte Spiritus, reple ecc., Actiones, Ave Maria. Maria Auxilium Christianorum, ora pro nobis*; e si chiuderà con un *Pater* a S. Francesco di Sales, *Agimus, Ave Maria* e *Marii Auxilium Christianorum etc.*

132. Prima d'ogni altra cosa si eleggeranno, a scrutinio segreto, tra le presenti, due Scrutatrici ed una Segretaria. Perciò si distribuiranno a tutte le presenti le schede, che devono essere tutte di ugual forma, ed ognuna scriverà sulla sua scheda tre nomi e la deporrà nell'urna. Le due Ispettrici più anziane di carica faranno lo spoglio e un'altra noterà i suffragi. Le tre che otterranno maggioranza di voti rimarranno elette, le prime due come Scrutatrici e la terza in qualità di Segretaria del Capitolo.

133. Le due Scrutatrici avranno, durante tutto il Capitolo, incarico di distribuire e raccogliere le schede delle elettrici, di contarle dinanzi al Presidente per confrontarle col numero delle elettrici; trovato che il numero concorda, una di esse le spiegherà e l'altra le leggerà ad alta voce dinanzi alle congregate. Le schede si conserveranno per eventuali verifiche fino al termine delle singole elezioni, poi si brucieranno.

134. La segretaria terrà nota delle votazioni e redigerà fedelmente in iscritto

gli atti del Capitolo. Occorrendo il bisogno le verrà dato in aiuto una sottosegretaria.

135. Le elezioni non si fanno se non con le schede delle Capitolari presenti.

Se però nella stessa casa vi fosse una Suora Capitolare inferma, che potesse scrivere, ma non recarsi alla sala Capitolare, le due scrutatrici si recheranno da lei per ricevere in una urna chiusa la sua scheda per unirila alle altre.

§ IV.

ELEZIONE DELLA SUPERIORA GENERALE.

136. La prima ad essere eletta sarà la Superiora Generale.

137. Perchè una Suora possa essere eletta Superiora Generale dovrà avere almeno 40 anni di età e cinque di professione perpetua, aver dato prova di prudenza, di carità e di zelo per la regolare osservanza.

138. Ciascuna può chiedere e dare informazioni sulle candidate, ma non palesare

a chi intende di dare il voto, nè eccitare od invitare altre a dare il voto piuttosto ad una che ad un'altra.

139. Perchè l'elezione della Superiora Generale sia valida si richiede la maggioranza assoluta dei suffragi.

140. Prima di dare il voto si leggerà a chiara ed intelligibile voce l'ufficio di cui la candidata sarà incaricata. Lo stesso farassi avanti l'elezione delle Assistenti, delle quali la prima è Vicaria, dell'Economa Generale, e della Segretaria Generale, che può essere eletta una delle Assistenti. Quindi saranno distribuite le schede. Ogni elettrice scriverà sulla scheda il nome di colei che intende di eleggere, con tutta segretezza in modo che l'una non possa conoscere il voto dell'altra. Piegata la scheda, attenderà il suo turno per deporla nell'urna.

141. Si farà lo scrutinio siccome è detto al N. 133.

142. Se nel primo scrutinio nessuna Suora avrà ottenuta la maggioranza assoluta dei suffragi, si farà un secondo scrutinio, ed anche un terzo, se il secondo non avrà ottenuto miglior esito.

143. Se poi anche nel terzo scrutinio non fosse avvenuta l'elezione, per quella volta l'elezione è devoluta alla S. Congregazione, alla quale si dovranno subito inviare gli atti dell'elezione fatta, fedelmente redatti. Il che eseguito, si sospenderà il Capitolo in attesa della deliberazione della S. Congregazione.

144. La Superiora scadente può essere rieletta per un secondo sessennio. Perché poi sia valida la elezione della medesima Suora per un terzo sessennio immediatamente successivo è necessario che essa ottenga almeno i due terzi dei suffragi e che la sua elezione sia confermata dalla Santa Sede.

145. Avvenuta regolarmente la elezione, il Presidente la dichiarerà legittima e la promulgherà, e le Suore Capitolari presteranno ossequio alla Superiora Generale eletta.



§ V.

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO GENERALIZIO, DELL'ECONOMA GENERALE E DELLA SEGRETARIA GENERALE.

146. Fatta l'elezione della Superiora Generale si passerà ad eleggere in distinti scrutini le quattro Consigliere Generali, l'Economa Generale e la Segretaria Generale.

147. Nessuna Suora può essere eletta a questi uffici, se non ha 35 anni di età e se non è Professa perpetua.

148. Il modo di elezione è il medesimo indicato per l'elezione della Superiora Generale, con questa sola differenza che se le candidate non ottengono la maggioranza assoluta dei voti nel primo e nel secondo scrutinio, nel terzo scrutinio deciderà la maggioranza relativa dei suffragi; rimarrà cioè eletta colei che avrà ottenuto più voti delle altre candidate.

149. Per Segretaria Generale può essere eletta una delle Consigliere Generali, purchè non sia la prima eletta che è allo stesso tempo Vicaria Generale in virtù della sua stessa elezione.

150. Compiute le elezioni e dichiarate legittime dal Presidente, la Superiora Generale nuovamente eletta assume la presidenza del Capitolo.

151. La Superiora Generale, le Consigliere Generali, l'Economa Generale e la Segretaria Generale così elette, dureranno in carica fino alla celebrazione del prossimo Capitolo.

152. Una Suora del Consiglio Generalizio, come anche la Economa Generale e la Segretaria Generale non può essere deposta se non per gravi cause e dal Consiglio stesso. Si richiede di più che la sua deposizione sia confermata dalla S. Sede.



§ VI.

AFFARI DA TRATTARE

IN CAPITOLO GENERALE.

153. Compiute le elezioni il Capitolo Generale, ove sia d'uopo, passerà a trattare degli affari più gravi che riguardano tutto l'Istituto, specialmente di quelli che devono essere sottoposti all'approvazione della S. Sede.

In ispecial modo:

a) esaminerà il rendiconto amministrativo presentato dalla Superiora Generale riguardante il sessenio del suo governo, nonchè l'esposizione dello stato economico di tutto l'Istituto.

Il Capitolo Generale eleggerà a questo fine tre Suore tra le Capitolari, coll'incarico di esaminare accuratamente ogni cosa, e di riferire al Capitolo stesso:

b) farà, sempre però in conformità delle Costituzioni, quelle ordinanze che fossero riconosciute necessarie per conservare la disciplina regolare nell'Istituto.

c) Introdurrà nelle opere proprie dell'Istituto quei miglioramenti, che si constataessero necessari, avuto riguardo ai tempi, ai luoghi e alle circostanze;

d) Presenterà, se sarà d'uopo, alla Superiora Generale ed al suo Consiglio quelle rispettose osservazioni che potessero giovare al buon andamento morale e materiale dell'Istituto.

154. Non è lecito al Capitolo Generale modificare ovvero interpretare autenticamente le presenti Costituzioni.

155. Gli affari di qualche importanza del Capitolo si delibereranno a maggioranza di suffragi segreti.

156. Se la nuova Superiora Generale eletta non fosse presente in Capitolo, la si chiamerà incontinenti; e frattanto le trattazioni si differiranno fino al suo arrivo.

157. Se poi fosse assente qualcuna delle elette ad altri Uffici Generali, come la Vicaria Generale, l'Economa, ecc., si chiamerà senza dilazione, ma non per questo si sospenderanno le trattazioni.

158. Quando gli argomenti lo richiedes-

sero, col consenso delle Capitolari, si designerà una o più Commissioni con incarico di fare gli studi necessari su ciascun argomento e riferirne poi al Capitolo.

159. Al principio di ogni seduta sarà letto e sottoposto all'approvazione del Capitolo il verbale dell'adunanza precedente.

160. Ciascuna avrà facoltà di fare osservazioni e chiedere schiarimenti. I discorsi siano brevi, a proposito, senza divagazioni e senza animosità.

161. Non sarà lecito alle Capitolari assentarsi dalle adunanze, o partire prima che siano terminate.

162. Prima di chiudere il Capitolo Generale, si darà lettura delle deliberazioni prese, e si sottoscriverà da tutte le presenti l'atto di chiusura.

163. Le ordinazioni del Capitolo Generale rimangono in vigore fino al futuro Capitolo.

164. Il Capitolo Generale non deve durare più del tempo strettamente necessario ad esaurire il suo compito.

165. Il Capitolo sarà concluso col canto

del *Te Deum* e con la Benedizione del SS. Sacramento.

TITOLO XVIII.

Superiora Generale.

Sua autorità ed ufficio.

166. La Superiora Generale regolarmente eletta, governa ed amministra tutto l'Istituto a lei commesso a norma delle Costituzioni, e dura in carica sei anni. Essa sarà Madre per tutte le Suore, e queste la chiameranno con tal titolo.

167. Insieme col suo Consiglio fisserà la sua dimora nella Casa Madre nè potrà trasferire altrove la sua residenza in perpetuo senza licenza della S. Sede.

168. Ad essa spetta, a norma delle Costituzioni l'alto diritto di distribuire gli uffici alle Suore ed il diritto ordinario di assegnare le soprintendenze, nell'Istituto intero, delle singole Ispettorie. Può quindi traslocare le Suore da una Ispetoria al-

l'altra, da una ad un'altra Casa. Regolarmente però la distribuzione degli uffici e delle soprintendenze nelle singole Case delle Ispettorie appartiene alle Ispettrici ed al loro Consiglio. La nomina poi delle Ispettrici e delle loro Consigliere appartiene alla Superiora Generale ed al suo Consiglio. E dalla Superiora Generale col suo Consiglio debbono essere ancora confermate le Superiori locali nominate dalla Superiora Ispettoriale col suo Consiglio. Vedere n. 183, 244.

169. Una delle attribuzioni principali della Superiora Generale è di promuovere nelle Suore lo spirito di pietà e di perfezione e di renderle abili a promuovere la gloria di Dio e la salute del prossimo, conformemente allo scopo dell'Istituto.

170. Ogni tre anni, o più spesso se fosse bisogno, visiterà tutto l'Istituto in persona, ovvero per mezzo di altra Suora a ciò delegata.

171. Se si tratta di delegare una Visitatrice per qualche Ispetoria, per qualche Casa, o per un particolare affare, sta a lei sola il designarla; se poi si dovesse de-

putare una Visitatrice generale per tutto l'Istituto, e questa dovesse prendersi fuori del Consiglio Generalizio, allora sta al Consiglio medesimo di deliberare a voti segreti.

172. Tanto la Superiora Generale quanto la Suora supplente nel fare la visita avranno sempre un'altra Suora per compagna.

173. La visita ha per oggetto di vedere se nelle Ispettorie o nelle Case si osservano esattamente le Costituzioni, se vige lo spirito religioso nelle Suore, se, e come si promuovono le opere di carità proprie dell'Istituto, se è regolare l'amministrazione economica, se vi sono abusi cui ovviare, e prendere infine i necessari provvedimenti.

174. Le Suore sono tenute a far conoscere alla Superiora:

1° Se nella casa vi sia qualche punto delle Costituzioni non osservato.

2° Se si è introdotto qualche abuso.

Nella loro relazione parleranno con semplicità, prudenza e sincerità, evitando di lasciarsi muovere da antipatia o dalla timidezza.

175. Ogni tre anni invierà alla S. Con-

gregazione una relazione sullo stato disciplinare, materiale, personale ed economico dell'Istituto.

176. La Superiora con tutta sollecitudine invigilerà sopra l'amministrazione dei beni temporali dell'Istituto.

177. Chiederà di quando in quando alla Vicaria, sua segreta ammonitrice, se non ha osservazioni da farle, e quelle che le verranno fatte, accetterà con umiltà e ne farà tesoro.

178. Non può la Superiora Generale essere allo stesso tempo Superiora di una Ispettoria e d'una Casa particolare.

179. Non può dare un'interpretazione autentica delle Costituzioni, nè sancire aggiunte, cambiamenti o derogazioni alle medesime.

180. Non sarà in facoltà della Superiora Generale il togliere ovvero concedere la voce attiva e passiva, poichè le Costituzioni stabiliscono quali Suore abbiano questo diritto.

181. Se si rendesse necessario di togliere d'ufficio la Superiora Generale e privarla dell'autorità, le Suore del Consiglio Genera-

lizio deferiranno la cosa alla S. Congregazione e si sottometteranno alle sue decisioni.

182. Se poi la medesima Superiora Generale sentisse dinanzi a Dio il dovere di rinunciare all'Ufficio, ne esporrà umilmente i motivi alla S. Congregazione, cui spetta accettare o non accettare la rinunzia.

TITOLO XIX.

Consiglio Generalizio.

183. Le Suore che costituiscono il Consiglio della Superiora Generale, cioè la Vicaria Generale e le altre tre Consiglieri Generali, avranno voto decisivo negli affari di maggior momento. Tali sono specialmente i seguenti:

- 1° Erezione od apertura di nuove Case;
- 2° Soppressione o chiusura di Case esistenti;
- 3° Erezione di nuovi Noviziati e trasferimenti degli esistenti da un luogo all'altro;
- 4° Erezione di nuove Ispettorie o Provincie;

5° Nomina di Suore per gli uffizi più importanti, delle Ispettrici e delle loro Consigliere, delle Maestre delle Novizie, dell'Economa e della Segretaria Ispettoriale. Vedere num. 244, 245, 258.

6° Continuazione in ufficio per breve tempo di qualche Ispettrice o di qualche Superiora locale.

7° Dimissioni dall'Istituto delle Suore professe di voti temporanei o perpetui.

8° Deposizione di qualche membro del Consiglio Generalizio, dell'Economa Generale, della Segretaria Generale, o di qualche Ispettrice e sue Consigliere, di qualche Maestra delle Novizie o Direttrice, se ciò si rendesse per gravi motivi necessario;

9° Designazione d'una Visitatrice Generale per tutto l'Istituto, se la candidata non fosse del Consiglio Generalizio (Vedi N. 171). Determinazione del luogo del Capitolo Generale.

10° Cambiamento di residenza della Superiora Generale e del suo Consiglio.

11° Sostituzione, fino al prossimo Capitolo Generale, di una Suora al posto

di quella del Consiglio Generalizio, che fosse morta o deposta, ovvero definitivamente impedita di esercitare il suo ufficio; e lo stesso si osservi anche per la Economa e Segretaria Generale.

12° Convenzioni o patti da stipolare a nome dell'Istituto e approvazione dei rendiconti finanziari ordinarii e di quelli da sottoporsi al Capitolo Generale.

13° Contrarre debiti.

14° Alienazione o pignimento di immobili o di mobili preziosi.

15° Costruzione di nuovi edificii ed importanti innovazioni negli esistenti.

184. È da notarsi che per l'erezione ed apertura di nuove Case di cui al N. 1, si richiede il consenso del Vescovo del luogo; per gli affari di cui ai N. 2, 3, 4, 10, 14 e per deporre una Consiglieria Generale o l'Economa Generale, o la Segretaria Generale, come anche dimettere una Suora professa perpetua si richiede l'approvazione della S. Congregazione.

185. Se nel deliberare gli affari, i suffragi segreti fossero pro o contro in numero uguale, il voto della Superiora Generale

avrà la prevalenza. Altrimenti sarà se si tratta di elezioni. Le elezioni non si faranno che a Consiglio completo; che se una Suora, membro del Consiglio Generalizio non potesse essere presente a qualche elezione, si chiamerà in suo luogo la Superiora della Casa, e se nè l'una nè l'altra potesse intervenire, il Capitolo eleggerà una fra le Suore professe perpetue della Casa, perchè prenda parte alla elezione da farsi in Capitolo.

186. Il Consiglio Generalizio si radunerà almeno una volta al mese. La Superiora Generale poi lo convocherà ogni volta che le circostanze lo richiederanno.

187. Gli atti e le deliberazioni del Consiglio saranno redatti in iscritto dalla Segretaria Generale, e conservati in Archivio.



TITOLO XX.

§ I.

Membri del Consiglio Generalizio e loro ufficio.

188. Compito comune alle Suore del Consiglio Generalizio sarà di prestare aiuto alla Superiora Generale come saranno da essa richieste, nel reggere ed amministrare l'intero Istituto, di dare il voto decisivo negli affari di cui al titolo precedente, e di fare quelle proposte che paressero utili al retto andamento dell'Istituto.

189. Risiederanno perciò presso la Superiora Generale nella Casa Madre, nè potranno essere incaricate di altre incombenze, che impedissero l'esercizio del principale loro ufficio.

190. Serberanno inviolato il segreto su tutto quanto verrà, o nelle adunanze o fuori, commesso alla loro discrezione.

191. Ogni Suora del Consiglio si terrà

ognora in istretta relazione e dipendenza con la Superiora per informarla di quanto riguarda il proprio ufficio e per ricevere e comunicare gli ordini e le istruzioni opportune.

192. Se una Suora del Consiglio morisse durante il sessennio, fosse deposta, o comunque divenisse in perpetuo inabilitata all'ufficio, sarà surrogata per il resto del sessennio da una altra Suora eletta dal Consiglio stesso, com'è detto al N. 183.

193. La Prima Consigliera, che è di ufficio Vicaria Generale, farà le veci della Superiora Generale quando questa morisse, venisse rimossa, si trovasse assente, ovvero fosse comunque impedita di attendere al suo ufficio.

194. Alla Vicaria spetta anche il compito di segreta ammonitrice della Superiora Generale, nel che si comporterà con rettitudine, discrezione e carità.

195. Tutte le Consigliere poi si terranno informate delle speciali doti od attitudini delle Suore, onde sapere a tempo suggerire il personale atto a disimpegnare i principali uffici nell'Istituto.

196. Tutte le Consigliere ancora avranno cura generale di quanto spetta all'insegnamento nelle Case dell'Istituto, tanto riguardo alle Suore, quanto riguardo alle alunne, procurando che si abbia conoscenza sufficiente delle pubbliche disposizioni sull'insegnamento per servirsene all'uopo, e procurando che nelle scuole l'insegnamento sia dato secondo lo scopo dell'Istituto, cioè a dire che l'istruzione religiosa morale tenga il primo posto.

197. Le Ispettrici quindi trimestralmente invieranno al Consiglio Generalizio una relazione contenente tutte le più importanti notizie sull'andamento scolastico nelle Case dell'Ispettorìa.

198. Le Consigliere procureranno ancora di ben conoscere l'andamento delle Case, e la loro regolare osservanza. A tale scopo ogni sei mesi le Ispettrici ed ogni anno le Superiori locali manderanno esatta relazione al Consiglio Generalizio.



§ II.

SECRETARIA GENERALE.

199. La Segretaria Generale terrà il registro generale di tutte le Professe dell'Istituto, notando il loro casato, nascita, paternità e maternità, Battesimo, Cresima, condizione prima di entrare nell'Istituto, data e luogo di vestizione, professione temporanea e perpetua, data della morte o dell'uscita dall'Istituto, delle quali noterà le cause e le circostanze.

200. Spetterà ad essa il collocare e conservare diligentemente nell'Archivio tutti i documenti ed atti riguardanti la Storia e l'Amministrazione dell'Istituto.

201. Sarà suo ufficio scrivere per ordine ed in nome della Superiora Generale le lettere e gli atti tutti riguardanti gli affari dell'Istituto.

202. Terrà registro di tutte le Suore insegnanti, dei relativi loro diplomi, e farà sì che questi siano debitamente custoditi.

203. Avrà eziandio cura che le Ispettrici facciano redigere le monografie delle singole Case.

204. Compilerà ogni anno il catalogo del personale dell'Istituto ripartito per Ispettorie, Case, uffici principali e professione.

§ III.

ECONOMA GENERALE.

AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI.

205. I beni appartengono rispettivamente all'Istituto, alle Ispettorie, alle Case, e sono amministrati rispettivamente dall'Economa Generale, dall'Economa Ispettorale e dall'Economa locale sotto la immediata vigilanza rispettivamente della Superiora Generale e del suo Consiglio, della Superiora Ispettorale e del suo Consiglio e della Superiora locale e del suo Consiglio.

206. Nella Casa dove risiede la Superiora Generale, in luogo sicuro vi sarà una cassa forte, chiusa con tre chiavi diverse,

delle quali una sarà tenuta dalla Superiora Generale, l'altra dalla Vicaria Generale, e la terza dall'Economa Generale. Lo stesso si osserverà per i beni delle Ispettorie e delle Case dalle rispettive Superiori ed Econome.

207. In detta cassa si conserveranno i titoli di proprietà, i valori, le cartelle di rendita, i buoni ecc., ed anche quel denaro che non è necessario alle spese ordinarie o quotidiane.

208. Ogni volta che si dovesse aprire e chiudere la cassa saranno presenti le tre Suore, cui sono confidate le chiavi, nè una di esse concederà la propria chiave ad altra delle depositarie, ma piuttosto, se la necessità lo richiede, delegherà in sua vece una delle Consigliere, cui confiderà momentaneamente la sua chiave per riaverla ad operazione compiuta.

209. L'Economa Generale in apposito registro noterà volta per volta quello che fu collocato nella cassa ovvero tolto da essa. Lo stesso si farà dalle Econome Ispettorali e locali.

210. L'Economa Generale avrà speciale

cura dei legati, dei testamenti, delle donazioni riguardanti le Case dell'Istituto, affinché sia scrupolosamente osservata la volontà dei testatori e dei donatori. La stessa cura avranno l'Economa Ispettorale e l'Economa locale.

211. L'Economa Generale secondo gli ordini della Superiora provvederà quanto occorre per l'impianto di nuove Case e spedizioni di Suore per i luoghi di Missione, intendendosi in ciò colla Economa Ispettorale.

212. L'Economa Generale esaminerà i rendiconti amministrativi semestrali delle Ispettorie, facendo quelle osservazioni che saranno opportune.

213. Ogni sei mesi l'Economa Generale renderà conto alla Superiora Generale ed al suo Consiglio della sua amministrazione, presentandone i libri o registri, che verranno accuratamente esaminati da essa e da tutte le Consigliere. Se i conti saranno trovati esatti e se risulterà che ad essi corrispondono le somme di danari e i titoli esistenti in cassa, di cui si farà ricognizione, allora verranno approvati, e tanto la Su-

periora Generale quanto le singole Consigliere apporranno la loro firma.

214. L'Ispettrice ogni sei mesi insieme col suo Consiglio rivedrà l'amministrazione della Economa Ispettorale incaricata dell'amministrazione ed ogni sei mesi farà relazione alla Superiora Generale dello stato economico della sua Ispettoria e delle singole Case da essa dipendenti.

215. Le Direttrici poi ogni mese con le loro Consigliere esamineranno allo stesso modo la cassa ed i registri tenuti dall'Economa locale, ed ogni sei mesi renderanno conto di tutto alla propria Ispettrice.

216. Il terzo degli avanzi che, chiusi i conti annuali, risulteranno nelle Case, dedotti i debiti ed una certa somma per incominciare l'anno saranno versati nella cassa ispettorale. Le Ispettrici poi, tenuto conto del Noviziato a cui devono provvedere e delle eventualità o soccorsi da dare alle Case, passeranno anch'esse il terzo degli avanzi alla cassa centrale dell'Istituto.

217. Siccome la Superiora Generale è tenuta al termine del suo sessennio a rendere

conto al Capitolo Generale dell'amministrazione dei beni comuni rispondente al periodo del suo governo, l'Economa Generale sarà quella che preparerà in tempo questo rendiconto economico, con tutti i dati ed allegati necessari. Tale rendiconto dovrà essere riveduto ed approvato dalla Superiora e dall'intero Consiglio.

218. Né la Superiora Generale, né le Ispettrici, né le Direttrici sono obbligate a rendere conto della loro rispettiva amministrazione al Vescovo, eccetto di quei fondi o legati che fossero stati assegnati all'Istituto, alla Ispettorìa o alla Casa con il determinato scopo di servire al sacro culto o di beneficiare persone del luogo. In questo caso le Superiori riterranno l'amministrazione di tali beni, ma ne dovranno dar conto al Vescovo senza nulla detrarre o celare o destinare ad altro uso, poichè al Vescovo appartiene di curare che quei capitali non diminuiscano e che i redditi vengano erogati secondo lo scopo prefisso. (Cost. *Conditac.*, p. II, N. 9).

219. L'Economa Generale esigerà che in tutte le Ispettorie e nelle singole Case si

seguano le stesse norme di contabilità, indicando, ove occorra, quali moduli di registri e quali stampati si debbano usare.

220. Ad essa è affidata la parte contenziosa privata, perciò procurerà di conoscere almeno genericamente le leggi riguardanti i contratti, le successioni e simili, per essere in grado di comporre equamente i litigi e dare norme alle Ispettrici e Direttrici.

.. TITOLO XXI.

Ispettorie e loro regime.

221. Per l'erezione delle Provincie ossia Ispettorie conformarsi ai N. i 183, 184.

222. È conveniente che ogni Ispettorìa abbia il suo Noviziato.

223. Al governo di ogni Ispettorìa è proposta una Ispettrice, coadiuvata da quattro Consigliere Ispettoriali.

224. Quale parte abbia l'Ispettrice nel Capitolo Generale è detto al N. 119.

§ I.

ISPETTRICE.

225. L'Ispettrice verrà eletta dalla Superiora Generale e dal suo Consiglio.

226. Perchè una Suora possa venire eletta Ispettrice dovrà essere professa perpetua, avere almeno trent'anni di età, avere tenuto costantemente vita esemplare nell'osservanza delle Costituzioni e dato prova di attitudine nel disbrigo degli affari.

227. L'Ispettrice durerà in carica tre anni e non potrà essere rieletta se non per grave ragione; e non mai sarà eletta per una terza volta nella stessa Provincia.

228. La Casa di residenza dell'Ispettrice sarà fissata dalla Superiora Generale e dal suo Capitolo. In essa l'Ispettrice avrà la precedenza senza però ingerirsi direttamente del governo della Casa.

229. L'Ispettrice, subordinatamente alla Superiora Generale, governa l'Ispettorìa affidatale a norma delle Costituzioni.

230. Principale dovere dell'Ispettrice è di mantenere nelle Case a lei affidate l'osservanza delle Costituzioni: il che farà mediante l'esempio e la parola, impedendo gli abusi che potrebbero introdursi.

231. Invigilerà in modo particolare sopra il Noviziato, affinchè le Novizie siano formate allo spirito di pietà, di carità e di zelo che deve animare chi desidera dedicarsi a promuovere la gloria di Dio ed il bene delle anime.

232. Procurerà che la Superiora Generale conosca pienamente lo stato delle Case dell'Ispettorìa; epperò ogni tre mesi o più spesso se occorrerà, la informerà mediante apposito formolario.

233. Visiterà le Case dell'Ispettorìa almeno una volta all'anno d'uffizio, ed ogni altra volta che qualche ragionevole causa lo richieda. Essa nella sua visita avrà presente quanto al N. 173 è detto intorno alla visita della Superiora Generale alle Case dell'Istituto. Nella visita si comporterà come una madre, una sorella che va per aiutare, consigliare le figlie e le sorelle, e per animarle a lavorare alla gloria di

Dio, ed animerà tutte allo spirito di santa unione e carità.

234. Essa visiterà tutte le diverse parti della Casa, nessuna eccettuata, e si informerà di presenza dell'andamento della Comunità. Vedrà come sono fatte le pratiche di pietà come è osservata l'obbedienza e la carità fra le Suore, come sono disimpegnati i vari uffici dalle Suore, come sono trattate le inferme, come sono tenute le scuole e i registri scolastici e se l'insegnamento è impartito a dovere, esaminerà se l'amministrazione è conforme alle norme delle Costituzioni.

235. Dopo d'aver ricevuto dalla Direttrice un ragguaglio sopra tutte le Suore della Casa, ascolterà con benevolenza le singole Suore e terrà il segreto sulle cose che venissero confidate alla sua prudenza.

236. Esaminerà colla Direttrice e colle Consigliere locali le difficoltà che vi fossero nell'andamento della Casa, e di comune consenso si stabilirà il modo di superarle.

237. Lascierà scritto in apposito libro tutto quello che giudicherà necessario di ordinare perchè fiorisca nella Casa la pietà,

lo spirito di orazione e di preghiera, la religiosa obbedienza e la mutua carità.

Essa lascerà ancora per iscritto le disposizioni necessarie per la sanità delle Suore e della buona amministrazione. Questo libro verrà ripresentato nella visita successiva.

238. Prima di lasciar la Casa indirizzerà alcune parole alle allieve e farà una conferenza a tutte le Suore.

§ II.

CONSIGLIO ISPETTORIALE.

239. Le Consigliere dell'Ispettorìa saranno elette dalla Superiora Generale e dal suo Consiglio; d'ordinario dureranno in carica tre anni; però anche durante questo tempo, potranno essere destinate ad altro ufficio; purchè non le impedisca dal prestare la loro assistenza alla Superiora Ispettoriale.

240. Esse risiederanno nella Casa ove dimora l'Ispettrice, o almeno non così

distanti da non potersi trovare presenti alle adunanze del Consiglio.

241. La Vicaria Ispettorale, che è di ufficio la prima Consigliera farà le veci dell'Ispettrice in caso di assenza o quando questa fosse impedita di compiere il suo ufficio; e la supplirà in quelle cose di che fosse dalla medesima incaricata.

242. L'Economa Ispettorale sotto la dipendenza dell'Ispettrice e la vigilanza del suo Consiglio amministrerà i beni mobili ed immobili dell'Ispettorìa. Come quest'amministrazione debba essere è detto sopra al N. 205 e seguenti. Toccherà inoltre all'Economa vegliare sul deposito di provviste fatte o da farsi per le Suore dell'Ispettorìa. L'Economa Ispettorale non può essere una delle Consigliere. Essa è eletta dalla Superiora Generale e dal suo Consiglio.

243. La Segretaria Ispettorale può essere una delle Consigliere Ispettoriali, ed è eletta dalla Superiora Generale e dal suo Consiglio. Essa ha l'incarico di scrivere per ordine dell'Ispettrice le lettere e gli atti riguardanti gli affari dell'Ispettorìa.

Avrà inoltre cura dell'Archivio Ispettorale in cui conserverà tutti i documenti ed atti concernenti le persone e le Case dell'Ispettorìa. Terrà:

a) Un registro che contenga le ordinazioni fatte dalla Superiora Generale o dalla sua delegata in occasione della visita;

b) Un registro di tutte le Suore e Novizie dell'Ispettorìa con le rispettive loro generalità, data d'ingresso nell'Istituto, di vestizione, di professione temporanea e perpetua, con notizia sulla perizia ed abilità speciali di ciascuna, data del trasloco ad altra Ispettorìa, dell'uscita o morte colle relative circostanze.

c) Una nota di tutte le patenti, diplomi, ecc., conseguiti dalle Suore della Ispettorìa.

244. Le Suore del Consiglio Ispettorale prenderanno parte a tutte le deliberazioni più importanti che riguardano l'Ispettorìa come sono:

a) approvare ogni sei mesi il rendiconto amministrativo dell'Economa Ispettorale;

b) distribuire il personale nelle Case;

c) designare le Suore dei Consigli locali, ed i loro uffici abituali, non che le Supe-

riore locali, che debbono dopo essere confermate dal Consiglio Generalizio;

d) deliberare sulle spese di qualche importanza;

e) proporre alla Superiora Generale:

1° L'Economa e la Segretaria Ispettoriale;

2° la Maestra delle Novizie,

3° l'apertura o chiusura di Case,

4° l'ammissione delle postulanti alla vestizione, vedere num. 18.

5° l'ammissione delle Novizie alla Professione, vedere num. 27.

6° l'ammissione delle Professe temporanee ai voti perpetui, vedere num. 27.

7° la dimissione di qualche Suora professa, vedere num. 107 segg.

245. Le Suore del Consiglio avranno voto decisivo:

1° nel licenziamento delle Novizie,

2° nell'ammettere le Suore a fare e rinnovare i voti temporanei, e perpetui colla conferma della Superiora Generale,

3° nella nomina delle Superiori locali, colla conferma del Consiglio Generalizio,

4° in tutti gli affari di grave importanza.

246. Il Consiglio Ispettoriale sarà convocato dall'Ispettrice ordinariamente una volta al mese e tutte le altre volte che lo richiedano le circostanze.

247. Le Suore del Consiglio sono tenute a serbare il segreto sugli affari trattati in Consiglio e sulle cose confidate alla loro discrezione.

TITOLO XXII.

Maestre delle Novizie.

248. Le Maestre delle Novizie saranno elette dalla Superiora Generale col consenso del Consiglio Generalizio su proposta dei Consigli Ispettoriali.

249. L'ufficio della Maestra delle Novizie è uno dei più importanti dell'Istituto, poichè nelle mani di lei sta l'avvenire di esso. Perciò non si eleggano se non coloro che valgano colla parola e coll'esempio ad istruire le Novizie nello spirito di soda pietà e nei varii uffici dell'Istituto.

250. Perchè una Suora possa eleggersi a

questo ufficio dovrà avere 35 anni di età e dieci di professione.

251. Ove il bisogno lo richieda essa avrà un'aiutante fornita delle doti necessarie. Questa deve avere almeno 30 anni di età e cinque di professione.

252. Perchè possa attendere al suo importante ufficio, la Maestra non verrà occupata in altro che possa distrarla.

253. Tutte le volte che nel Consiglio Ispettoriale si dovrà trattare delle Novizie o del Noviziato, verrà chiamata la Maestra, affinchè sull'argomento esprima il suo parere, e dia le opportune informazioni. Non potendo personalmente assistere al Consiglio, invierà a questo la sua relazione per iscritto.

TITOLO XXIII.

Case e loro regime.

254. Per erigere una nuova Casa oltre il voto favorevole del Consiglio Generalizio si richiede il consenso espresso del-

l'Ordinario del luogo (v. n. 183 e 184). Se poi la Casa dovesse fondarsi nei luoghi di Missione allora si richiede inoltre la licenza della Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

255. Prima di aprire una nuova Casa la Superiora si assicurerà della salubrità del clima e dell'abitazione ed inoltre, che nella nuova Casa possa collocarsi e mantenersi un conveniente numero di Suore.

256. Ad ogni Casa sarà proposta una Suora professa perpetua col nome di Direttrice Superiora locale, a cui le Suore presteranno obbedienza.

257. Essa sarà nominata dalla Superiora Ispettoriale col consenso del suo Consiglio colla conferma del Consiglio Generalizio, e durerà in carica tre anni e non potrà essere riconfermata, se non *per grave causa*, e non mai lo potrà essere per un terzo triennio nella stessa Casa.

258. Durante il triennio della sua carica non potrà essere esonerata dall'ufficio, ovvero traslocata se non *per grave causa* e col suffragio decisivo delle Consigliere Generali.

259. La Superiora governa la Casa a norma delle Costituzioni, ed avrà cura di tutto l'andamento morale, materiale e scolastico di essa. Riconoscerà pienamente l'autorità della Superiora Generale e del suo Consiglio nonchè quella della Ispettrice e del Consiglio Ispettorale, e la farà riconoscere dalle sue dipendenti.

260. La Superiora non potrà nè comperare nè vendere immobili, nè costruire nuovi edifizii, nè fare novità di rilievo senza la dovuta licenza.

261. Terrà ogni settimana alle Suore della Casa una conferenza in cui spiegherà qualche Costituzione, o virtù, e la pratica di esse, e in modo particolare si tratterrà sull'orazione, l'umiltà, la carità, la pazienza, la mortificazione.

262. Ascolterà amorevolmente le Suore per conoscere e provvedere ai loro bisogni, sollevarle nelle loro pene ed aiutarle nell'adempimento dei loro doveri.

263. Visiterà con frequenza la Casa per vedere la condizione di tutto, nelle camere, nei refettori, nei dormitorii, nelle scuole, in portieria onde aver piena co-

noscenza delle cose ed impedire così i disordini e le spese inutili.

264. Non potrà dare nuovo indirizzo alla Casa, nè impiantar nuove opere, nè stampar nuovi programmi per l'accettazione delle alunne senza consultare il suo Consiglio e senza previa licenza dell'Ispettrice.

265. Veglierà sopra il disimpegno delle varie incombenze delle sue dipendenti senza intralciare gli uffici particolari delle Suore.

266. Non accetterà occupazioni estranee alla Casa, nè perderà il tempo in udienze o corrispondenze non necessarie.

267. Ogni tre mesi su apposito formulario, darà conto alla Ispettrice dell'andamento della Casa, sia riguardo alle singole Suore, sia riguardo alle alunne interne ed esterne.

268. Si adoprerà con singolare sollecitudine perchè fiorisca l'Oratorio festivo per le fanciulle esterne, ed animerà le Suore a prestare in esso l'opera loro.

269. Terrà un registro contenente le generalità di tutte le Suore della Casa, la

data del loro ingresso nell'Istituto, della loro vestizione, professione, dei rispettivi diplomi, del trasferimento, uscita o morte, accennandone le circostanze.

270. Quando il Signore chiamasse alla vita eterna una Suora, si darà premura di avvisarne la Superiora Generale e l'Ispettrice come è detto al N. 97. Scriverà o farà scrivere alcuni cenni biografici intorno alla defunta da inviarsi alla Superiora Generale per mezzo dell'Ispettrice.

271. Scriverà od incaricherà chi scriva la monografia della sua Casa, notando quanto in presente o in futuro possa riuscire di edificazione, di ammaestramento o di utilità per la storia. Al termine dell'anno ne manderà copia all'Ispettrice.

272. Nel disimpegno del suo ufficio la Direttrice sarà coadiuvata da due Consigliere che formeranno il suo Consiglio.

273. La prima di esse, la Vicaria, fa le veci della Superiora in caso di assenza o quando per qualsiasi ragione questa fosse impedita.

274. I beni mobili ed immobili della Casa saranno amministrati dall'Economa

locale secondo le norme date al Tit. XX, § 3, sotto la vigilanza immediata della Superiora e delle Consigliere locali.

275. La Superiora locale, occorrendone bisogno, assegnerà precariamente alle Suore i diversi uffici della Casa, e potrà modificare anche precariamente l'orario giornaliero della Casa, sentendo il parere delle sue Consigliere se occorra qualche speciale difficoltà.

276. La Superiora radunerà il suo Consiglio ogni mese ed ogni qualvolta vi sarà qualche affare d'importanza da trattare e la seconda Consigliera farà da Segretaria e scriverà in apposito registro il verbale delle Deliberazioni prese, da presentarsi alla Superiora Ispettorale nella sua visita.

TITOLO XXIV.

Sacrestana.

277. La Suora Sacrestana avrà cura di tutti gli oggetti destinati al divin culto.

278. Osserverà in modo particolare il silenzio in sacrestia ed in Cappella e si

diporterà in modo da ispirare raccoglimento nel luogo santo.

279. Si fornirà delle necessarie cognizioni per osservare, per quanto la riguarda, le prescrizioni delle Rubriche, e per preparare a tempo tutto ciò che occorre nell'ufficio del giorno, onde non essere obbligata ad entrare in sacrestia quando vi è il clero.

TITOLO XXV.

Portinaia.

280. Sarà deputata a portinaia una Suora che per età, regolarità e prudenza possa adempiere convenientemente il suo delicato ed importante ufficio.

281. La portinaia avrà in consegna le chiavi di casa, le quali essa non passerà a chicchessia senza intelligenza colla Superiora.

282. Non chiamerà in parlatorio alcuna Suora, senza averne avuto l'ordine dalla Superiora, nè ad insaputa della medesima trasmetterà commissioni di Suore a persone esterne, nè di queste a quelle.

283. Prima di andare a riposo si assicurerà che le porte le quali metton all'esterno siano chiuse, e rimetterà le chiavi alla Superiora per riprenderle il mattino seguente.

TITOLO XXVI.

Osservanza delle Costituzioni.

284. Ogni Suora avrà una copia delle Costituzioni per poterle leggere a suo agio, meditarle ed eseguirle.

285. Benchè le presenti Costituzioni non obblighino per sè sotto reato di colpa, tuttavia non andrebbe esente da peccato quella Suora che le trasgredisse per disprezzo, o le violasse in materia di voti, od in cosa contraria ai precetti di Dio e della Chiesa. Ognuna pertanto sia fedele nell'osservarle a suo profitto spirituale ed a vantaggio del prossimo; sicura che avrà un giorno da Dio il guiderdone della sua fedeltà in Cielo.

APPENDICE

DECRETO: Quemadmodum.

Come tutte le cose umane, per buone ed oneste che siano, così le leggi quantunque le più savie, sono di tale condizione, che abusando l'uomo di esse, possano cambiare la loro natura, ed applicarsi a cose estranee; risultando di qui talvolta, che non si consegue il fine del legislatore anzi che tal fiata si produce l'effetto contrario.

Ed è ben strano che questo sia successo in quanto alle leggi di molte Congregazioni ed Istituti, tanto di donne di voti semplici o solenni, come di quelle che si compongono solamente e governano da persone laiche, giacchè alcune volte si era permessa nelle loro Costituzioni la manifestazione di coscienza; perchè in questo modo i giovani apprendessero più facilmente nei loro dubbi il difficile cammino della perfezione valendosi di superiori sperimentati; ma presero motivo di questo alcuni Superiori per intro-

durre l'intima investigazione della coscienza che è esclusivamente riservata al Sacramento della Penitenza.

Così anche nelle Costituzioni si trovava disposto, conforme ai sacri canoni, che la confessione sacramentale si facesse in queste Comunità con i rispettivi confessori ordinari e straordinari; essendo giunto l'arbitrio dei Superiori a negare ai loro sudditi un confessore straordinario, anche nel caso che questi ne avevano grande necessità per la tranquillità delle loro coscienze.

Per fine era loro stata stabilita una regola di discrezione e prudenza perchè dirigessero convenientemente i loro sudditi in quanto a penitenze corporali ed altre opere di pietà; ma abusando anche di questo, o si permetteva loro a capriccio di accostarsi alla S. Comunione o talvolta la si proibiva loro assolutamente.

Da tutto ciò è risultato che tali disposizioni, sapientissimamente ed accertatamente prescritte per il profitto spirituale dei giovani e per conservare e fomentare la pace e concordia nelle Comunità, si sono spesso convertite in pregiudizio delle anime, ansietà delle loro coscienze e perturbamento della pace esterna, come lo provano evidente-

mente i reclami che spesso i sudditi hanno rivolto alla S. Sede.

Perciò, il Nostro SS. Padre Leone per divina Provvidenza Papa XIII, mosso dalla particolare sollecitudine che merita questa porzione eletta del suo gregge, nell'udienza che si degnò concedere a me Cardinal Prefetto della Sacra Congregazione dei negozi e consulte dei Vescovi e Regolari il 14 Dicembre 1890 dopo esaminato tutto con maturità, dispose e decretò quanto segue:

I.

Sua Santità irrita, abroga e dichiara senza forza alcuna in avvenire, qualunque disposizione delle Costituzioni di associazioni pie, Istituti di donne di voti semplici o solenni, e di quelle di laici, benchè dette Costituzioni abbiano ottenuto l'approvazione della Sede Apostolica, in qualunque siasi forma, benchè in quella chiamata specialissima, per ciò che si riferisce alla manifestazione intima del cuore e della coscienza in qualsiasi modo e sotto qualsiasi nome, e comanda con ogni rigore a tutti i Superiori e Superiore di questi Istituti, Congregazioni ed Associazioni, che si tolgano e completamente spariscano dalle loro Costituzioni, direttorii e manuali.

II.

Proibisce inoltre rigorosamente ai sopradetti Direttori e Direttrici di qualsiasi grado o preminenza, di tentare d'indurre i loro sudditi all'indicata manifestazione di coscienza direttamente o indirettamente, con precetto, consiglio, timore, minaccia o promessa; anzi al contrario, comanda ai sudditi che denunzino innanzi ai Superiori maggiori i Superiori minori che tentassero d'indurli a ciò, che se lo tentasse il Superiore generale se ne faccia la denuncia a questa sacra Congregazione.

III.

Ciò non impedisce che i sudditi possano liberamente e spontaneamente manifestare la loro coscienza ai Superiori, e chiedendo consiglio e direzione nei loro dubbi ed ansietà perchè la prudenza di quelli li aiuti ad acquistare le virtù e progredire nella perfezione.

IV.

Inoltre, rimanendo in tutto il suo rigore in quanto ai Confessori ordinari e straordinari ciò che fu disposto dal S. Concilio di Trento

Scss. 25 Cap. 10 *de Regular.*, e dalla Costituzione *Pastoralis curae* di Benedetto XIV di santa memoria, S. Santità ammonisce i Prelati e i Superiori a non negare ai loro sudditi un confessore straordinario ogni qualvolta che questi lo chiedano per ragioni di coscienza, senza che i Superiori tentino di conoscere la ragione della domanda, nè diano segno di dispiacimento. E perchè una disposizione così importante si abbia l'effetto dovuto esorta gli Ordinari che nei luoghi delle loro rispettive Diocesi dove vi sia qualche Comunità di donne designino Sacerdoti idonei colle debite facoltà, ai quali quelle possano facilmente ricorrere per confessarsi.

V.

Per ciò che si riferisce al permesso o proibizione della Sacra Comunione, S. Santità ordina che tal permesso o condizione solo spetta al confessore ordinario o straordinario, senza che i Superiori abbiano autorità per immischiarsi in ciò eccetto che alcuno dei sudditi avesse scandalizzato la Comunità o commesso peccato grave esterno dopo l'ultima confessione sacramentale fino a che non si confessi un'altra volta.

VI.

Con tale occasione esorta tutti a procurare di prepararsi diligentemente ed accostarsi alla S. Comunione nei giorni stabiliti dalle Regole ed ogni qualvolta il confessore crederà che ad alcuno possa convenire per aumento di fervore e profitto spirituale comunicarsi con più frequenza glielo potrà permettere il confessore; però chi ottenesse licenza dal confessore per comunicarsi con più frequenza ed anche giornalmente dovrà farlo sapere al Superiore; e se questi crede di avere giuste e gravi ragioni per opporsi a questa frequenza, dovrà manifestarla al confessore ed attendere a quanto questi risolverà.

VII.

Comanda inoltre S. Santità a tutti i Superiori Generali, Provinciali e Locali degli Istituti menzionati di uomini e donne, che osservino con ogni esattezza le disposizioni di questo decreto sotto le pene *ipso facto* imposte ai Superiori che disubbidiscono ai comandi della S. Sede Apostolica.

VIII.

Finalmente comanda che si uniscano alle Costituzioni di detti Pii Istitui esemplari tradotti del presente Decreto e si leggano a voce alta ed intelligibile per lo meno una volta all'anno in tempo stabilito in ogni Casa, al tempo del pranzo, o Capitolo convocato specialmente per questo oggetto.

Così dispose e decretò Sua Santità, senza che vi sia alcuna cosa in contrario benchè degna di speciale ed individuale menzione.

Dato in Roma, nella Segreteria della detta Congregazione dei Vescovi e Regolari ai 17 Dicembre 1890.

J. Card. VERGA, *Prefetto.*

Fr. LUIGI, Vescovo di Gallinico,
Segretario.

DECRETO

della Sagra Congregazione del Concilio
sulla SS. Comunione quotidiana.

Il Sacro Concilio di Trento, avendo in vista le ineffabili ricchezze di grazie, che provengono ai fedeli dalla santa Comunione, scrisse

(Sess. 22 cap. 6): « *Sarebbe desiderio del sacrosanto Sinodo che in ciascuna Messa i fedeli che l'ascoltano si comunicassero non solo spiritualmente, ma sibbene con ricevere il vero Sacramento Eucaristico* ». Le quali parole rivelano abbastanza chiaramente il desiderio della Chiesa che tutti i fedeli ogni giorno si accostino a quella mensa e ne ottengano effetti più abbondanti di santificazione.

Codesti voti sono conformi al desiderio che ebbe Gesù Signor Nostro quando istituì questo divino Sacramento. Egli difatti non una volta sola, nè oscuramente, accennò alla necessità di mangiare spesso della sua carne e di bere del suo sangue, specialmente quando disse: « *Questo è pane che discende dal cielo, non così come i padri vostri mangiarono la manna e morirono; chi mangia di questo pane non morirà in eterno* (Joan. VI, 59).

Dal qual paragone del cibo angelico col pane e colla manna di leggieri poteva intendersi dai discepoli che, come ogni giorno il corpo si nutrice di pane, e come gli Ebrei ogni giorno si alimentavano di manna, così ogni giorno l'anima cristiana può mangiare il pane celeste e può averne conforto e sollievo. E inoltre, volendo che nell'orazione

domenicale si dimandi *il nostro pane quotidiano*, con ciò quasi tutti i Ss. Padri della Chiesa insegnano doversi intendere non tanto il cibo corporale quanto il pane eucaristico che forma l'alimento quotidiano dell'anima.

Il desiderio poi di Gesù Cristo e della Chiesa che i fedeli si accostino ogni giorno al sacro convito, è soprattutto perchè i fedeli, congiunti a Dio col sacramento, ne traggano forza a raffrenare le passioni; a purgarsi dalle colpe leggere nelle quali ogni giorno possono incorrere; ad evitare i peccati gravi, a cui va esposta l'umana fralezza: non già precipuamente perchè si provvegga all'onore ed alla venerazione dovuta a Dio; nè che ciò sia quasi come una mercede od un premio delle proprie virtù (S. Agust. *Serm.* 57 in *Matth. de Orat. Dom.* v. 7). Onde il Tridentino giustamente chiama l'Eucaristia *antidoto con cui ci liberiamo dalle colpe quotidiane e ci preserviamo dai peccati mortali* (Sess. 13, cap. 2).

I primitivi cristiani ben comprendendo questa divina volontà, ogni giorno accorrevano a cotal mensa di vita e di forza. Erano *perseveranti nella dottrina degli Apostoli e nella spartizione del pane* (Act. II, 42). Il che fu fatto anche nei secoli posteriori, secondo riferiscono i santi Padri e gli eccle-

siastici Scrittori, non senza gran vantaggio di perfezione e di santità.

Illanguidendosi intanto la pietà, e soprattutto, appresso, per effetto del veleno giansenistico sparso in ogni luogo, si cominciò a disputare circa le disposizioni, onde vuolsi andare alla comunione frequente e quotidiana facendosi a gara nel richiederne come necessarie più gravi e più difficili. Dalle dette dispute provenne che assai pochi furono creduti degni di ricevere ogni giorno la SS. Eucaristia, e di raccogliere da un Sacramento così salutare effetti più copiosi; contentandosi gli altri di comunicarsi o una sola volta l'anno, o in ciascun mese, ovvero tutto al più ogni settimana. Che anzi il rigore giunse a tale, da escludere interi ceti di persone, come i negozianti ed i coniugati, dal frequentare la mensa celeste.

Altri nondimeno andarono ad opposto parere. Giudicando la comunione quotidiana di precetto divino, affinché nessun giorno venisse escluso da tal Sacramento, oltre ad altre cose contrarie all'uso approvato dalla Chiesa, opinavano doversi ricevere la SS. Eucaristia anche nel Venerdì Santo, e nel detto giorno l'amministravano.

La Santa Sede su di ciò non venne meno

all'ufficio suo. Col decreto infatti di questa Sacra Congregazione, che comincia *Cum ad aures* del dì 12 febbrajo 1679, approvato da Papa Innocenzo XI, condannò i detti errori e represses gli abusi, dichiarando altresì che tutti di qualsivoglia ceto, compresi i negozianti ed i coniugati, possono ammettersi alla frequente Comunione, secondo la pietà di ciascuno ed il parere del proprio Confessore. Il dì poi, 7 Dicembre 1690, col decreto *Sauctissimus Dominus noster* di Papa Alessandro VIII, fu condannata la proposizione di Baio, che richiedeva un amore purissimo di Dio senz'alcun menomo difetto, da coloro che volessero accostarsi alla sacra mensa.

Nondimeno la infezione giansenistica che si era estesa anche in mezzo ai buoni, sotto il pretesto dell'onore e della venerazione dovuta all'Eucaristia, non del tutto fu dissipata. Anche dopo le dichiarazioni della Santa Sede continuarono le dispute sulle disposizioni richieste alla frequenza legittima della santa Comunione; onde avvenne che taluni Teologi, anche di meritata rinomanza, opinarono non doversi ammettere alla comunione quotidiana i fedeli che raramente e dietro molte condizioni.

Non mancarono, d'altra parte, personaggi dotti e più che facilitarono siffatto uso, tanto salutare ed a Dio gradito, inseguendo coll'autorità de' Padri, non vi essere alcun precetto della Chiesa che richiegga da coloro che vanno alla comunione quotidiana disposizioni maggiori di quelle richieste da coloro che la ricevono ogni settimana od ogni mese; quanto ai frutti poi, ricavarsene assai più abbondanti dalla comunione quotidiana, che dalla settimanale o dalla mensile.

Le quistioni sopra tal materia nei giorni nostri sono aumentate e si sono acuite, non senza perturbazione della mente dei confessori e della coscienza dei fedeli, nè senza detrimento della pietà e del fervore cristiano. Per la qual cosa personaggi preclarissimi e Pastori di anime si rivolsero con suppliche alla Santità di N. S. Pio Pp. X, affinchè colla suprema Sua autorità si degnasse dirimere la quistione sulle disposizioni necessarie a ricevere ogni giorno la Eucaristia; per modo che questa pratica salutarissima e così accetta a Dio, non pure non abbia a rallentarsi tra i fedeli, ma a crescere ed a propagarsi da per tutto, massime nei giorni nostri, in cui viene generalmente impugnata

la Religione e la fede cattolica, e l'amor di Dio e la vera pietà lasciano a desiderare non poco.

Di che Sua Santità, cui sta soprannodo a cuore, pieno com'è di sollecitudine e di zelo, che il popolo cristiano sia spronato ad accorrere frequentissimamente ed anche ogni giorno al Sacro Convito, e si avvantaggi dei suoi frutti amplissimi, commise a questa Sacra Congregazione di esaminare e definire la predetta quistione.

Perciò la S. Congregazione del Concilio, nell'adunanza generale del dì 16 Dicembre 1905, istituì un accuratissimo esame su questa materia, e considerate con diligente maturità le ragioni dell'una parte e dell'altra, stabili e dichiarò ciò che segue:

I.

La Comunione frequente e quotidiana, essendo desideratissima da Gesù Cristo e dalla Cattolica Chiesa, sia accessibile a tutti i fedeli a qualsivoglia classe e condizione appartengano; cosicchè a nessuno che trovisi nello stato di grazia ed abbia retta intenzione, può essa negarsi.

II.

La retta intenzione consiste nello accostarsi alla sacra mensa, non per uso o per vanità, o per umani riguardi; ma per soddisfare al piacere di Dio, per unirsi più strettamente con Lui nella carità e per avvalersi di quel farmaco divino contro i proprii difetti e le proprie infermità.

III.

Benchè torni soprannodo espediente che siano scevri di peccati veniali, almeno pienamente deliberati, e del loro affetto, coloro che usano la comunione frequente e quotidiana, pur basta che siano liberi da colpe mortali, col proposito di non più commetterle per l'avvenire; posto il qual sincero proposito dell'animo, non può essere che, comunicandosi ogni giorno, non si liberino appresso a poco a poco ancora dai peccati veniali e dal loro affetto.

IV.

Poichè i Sacramenti della Nuova Legge, quantunque producano il loro effetto *ex opere operato* (di per sè), pure questo effetto

è maggiore quanto maggiori sono le disposizioni con cui si ricevono, perciò vuolsi attendere a far precedere alla S. Comunione un diligente apparecchio, ed a farla seguire da un conveniente ringraziamento, proporzionato alle forze, alle condizioni e ai doveri di ciascuno.

V.

Perchè la Comunione frequente e quotidiana si faccia con maggior prudenza e con maggior merito, occorre il consiglio del Confessore. Si guardino però i confessori di privare della Comunione frequente e quotidiana chiunque trovisi nello stato di grazia ed abbia retta intenzione.

VI.

Essendo poi notissimo che dalla frequente o quotidiana Comunione si accresce l'unione con G. Cristo, si alimenta con più vigoria la vita spirituale, l'anima si adorna di più copiose virtù, e si riceve un pegno anche più saldo della eterna felicità; perciò i Parroci, i Confessori ed i Predicatori, giusta l'approvato insegnamento del Catechismo Romano

(Part. II, N. 63) esortino con frequenti ammonizioni e con molto impegno il popolo cristiano a questa pratica così pia e salutare.

VII.

La Comunione frequente e quotidiana sia promossa specialmente nei religiosi Istituti di qualsivoglia genere; pei quali nondimeno si osservi il decreto *Quacumadmodum* del dì 17 Dicembre 1890, emanato dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari. Sia promossa in modo specialissimo nei Seminarii dei chierici, incamminati al servizio dell'altare; come ancora in tutti gli altri collegi cristiani di educazione.

VIII.

Se vi ha Istituti, sia di voti solenni, come di voti semplici, nelle cui regole o costituzioni, o anche nei calendarii, si trovino fissate od imposte Communioni in giorni determinati, queste norme devono aversi come meramente *directive*, non già come *precttive*. Il numero prescritto di Communioni deve riputarsi come il menomo per la pietà de' Religiosi. E però dovranno questi essere sempre liberi di andare con maggior frequenza

ed anche ogni giorno alla sacra mensa, giusta le dichiarazioni date più sopra. Perchè poi possano i Religiosi dell'uno e dell'altro sesso ben conoscere le disposizioni di questo decreto, i superiori di ciascuna casa lo faranno leggere ogni anno nella Comunità in lingua volgare fra l'ottava della festa del *Corpus Domini*.

IX.

Finalmente, dopo la promulgazione di questo decreto, gli scrittori ecclesiastici si asterranno da qualsivoglia disputa contenziosa circa le disposizioni per la Comunione frequente e quotidiana.

Di tutte queste disposizioni, fattasi relazione a Sua Santità PP. Pio X, dal sottoscritto Segretario della Sacra Congregazione nella udienza del dì 17 Dicembre 1905, la Santità Sua ratificò questo decreto degli E.Emi. Padri, lo confermò e ne ordinò la pubblicazione, non ostante qualsivoglia cosa in contrario.

Ordinò inoltre che sia spedito a tutti gli Ordinarii dei luoghi ed ai Prelati Regolari, affinchè lo comunichino ai proprii Seminarii, ai Parroci, agl'Istituti religiosi ed ai rispettivi

sacerdoti, e della esecuzione di quanto è qui stabilito diano conto alla S. Sede nelle proprie relazioni sullo stato della diocesi o dell'Istituto.

VINCENZO Card. Vesc. di Palestrina,
Prefetto.

G. DE LAI, *Segretario.*

Roma dalla Segreteria della S. C. del Concilio, 14 febbraio 1906.

Visto per la traduzione

C. DE LAI, *Segretario.*



INDICE.

PARTE PRIMA.

Natura dell'Istituto — Membri che lo compongono

Vita di Comunità.

TITOLO I.....	Scopo dell'Istituto	pag. 3
» II....	Membri dell'Istituto	» 5
» III...	Ammissione nell'Istituto e Postulato	» 6
» IV...	Abito	» 9
» V....	Noviziato	» 10
» VI...	Professione	» 13
» VII.	Voto e Virtù della Povertà	» 16
» VIII	Voto e Virtù della Castità	» 19
» IX..	Voto e Virtù dell' Obbe- dienza	» 19
» X....	Confessione e Comunione	» 22
» XI..	Altri esercizi di Pietà	» 24
» XII.	Mortificazionij	» 28
» XIII	Clausura e silenzio	» 29
» XIV	Delle Inferme	» 32
» XV.	Suffragi	» 34
» XVI	Dimissioni dall'Istituto	» 38

PARTE SECONDA.

Governo dell'Istituto.

TITOLO XVII.	Suprema autorità nell'Isti- tuto	pag. 40
» 1	Capitolo Generale, quando come e dove convocarlo	» 41

§ 2	<i>Membri del Capitolo Generale</i>	<i>pag.</i> 42
§ 3	<i>Presidente, Scrutatrici, Segretaria</i>	» 46
§ 4	<i>Elezione della Superiora Generale</i>	» 48
§ 5	<i>Elezione dei Membri del Consiglio Generalizio — dell'Economa e della Segretaria Generale</i>	» 51
§ 6	<i>Affari da trattarsi in Capitolo Generale</i>	» 53
TITOLO XVIII	<i>Superiora Generale — Autorità ed Ufficio</i>	» 56
»	<i>XIX... Consiglio Generalizio</i>	» 60
»	<i>XX... Membri del Consiglio Generale e loro Ufficio</i>	» 64
§ 1	<i>Segretaria Generale</i>	» 67
§ 2	<i>Economa Generale</i>	» 68
»	<i>XXI.. Ispettorie e loro regime</i>	» 73
§ 1	<i>Ispettrice</i>	» 74
§ 2	<i>Consiglio Ispettorale</i>	» 77
»	<i>XXII. Maestre delle Novizie</i>	» 81
»	<i>XXIII Case e loro regime</i>	» 82
»	<i>XXIV Sacrestana</i>	» 87
»	<i>XXV. Portinaia</i>	» 88
»	<i>XXVI Osservanza delle Costituzioni</i>	» 89

APPENDICE.

DECRETO: Quemadmodum	» 90
» Della Comunione quotidiana	» 96